COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALBERTO PAOLO LEMBO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Ferrari Francesco ed altri: Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane *(Approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato)* (2514) 3

Lembo Alberto Paolo, *Presidente* 3, 5, 6

Anghinoni Uber (gruppo lega nord) 5

Bianco Vito, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali* 6

Brugger Siegfried (gruppo misto), *Relatore* 3

Caselli Flavio (gruppo FLD) 5

Gerbaudo Giovenale (gruppo PPI) 4

Nardone Carmine (gruppo progressisti-federativo) 5

La seduta comincia alle 15,50.

Discussione della proposta di legge senatori Ferrari Francesco ed altri: Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (Approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato) (2514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco, Borgia, Orlando, Di Maio, Bucci, Cusimano, Borroni, Natali, Di Bella, Cormegna, Scrivani, Reccia, Gandini, Carini, Fierotti, Robusti, La Russa, Carpenedo, Lavagnini e Castellani: « Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane », già approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1995.

In pendenza del parere della Commissione affari costituzionali, che verrà espresso la prossima settimana – mi permetto di commentare che quando altre Commissioni hanno chiesto a noi un parere, questo è stato sempre espresso con grande puntualità, mentre ora il nostro lavoro viene intralciato a causa di tale situazione – nella seduta odierna si potrà svolgere la discussione sulle linee generali, rinviando la votazione del provvedimento, che consta di un solo articolo, alla prossima settimana.

È la prima occasione, in questa legislatura, in cui la Commissione agricoltura ottiene di lavorare in sede legislativa; si tratta di una proposta di legge di portata limitata, ma che riveste importanza in quanto rappresenta una doverosa correzione alla legge n. 97 del 1994, su cui la nostra Commissione ha già avuto modo di esprimersi anche attraverso l'approvazione di alcune risoluzioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. L'onorevole Brugger ha facoltà di svolgere la relazione.

SIEGFRIED BRUGGER, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame costituisce un'interpretazione autentica della volontà espressa dal legislatore al momento della redazione dell'articolo 18 della legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane che, come sapete, in deroga alla disciplina vigente in materia di collocamento, consente ai datori di lavoro ed alle imprese operanti nei comuni montani di assumere coltivatori diretti a tempo parziale o in forma stagionale; per i rapporti di lavoro così sorti vi è l'esonero dai relativi oneri contributivi per imprese e datori di lavoro. Si tratta dunque di una possibilità molto interessante offerta agli agricoltori, che possono svolgere altre attività nei periodi in cui sono liberi dal loro impiego principale.

Con la modifica contenuta nel provvedimento si intende chiarire che per i coltivatori diretti da assumere in deroga alla disciplina vigente in materia di collocamento non è richiesto il requisito di risiedere nel medesimo comune delle imprese o del datore di lavoro, ma di risiedere in un qualunque comune montano. Per l'equivoco causato da un'errata o restrittiva interpretazione del testo soprattutto ad opera dello SCAU non è chiaro se sia possibile assumere agricoltori non residenti nel medesimo comune montano dell'im-

presa; una tale limitazione del campo applicativo della norma sarebbe un fatto negativo. Si tratta qui non di modificare la legge ma di interpretarla in modo autentico, in modo che per quanto riguarda alcune realtà non ci si trovi eventualmente in situazioni di illegittimità.

Colgo l'occasione per farvi presente un altro problema concernente l'applicazione dello stesso articolo 18: come sapete, prevedendo la possibilità del lavoro stagionale, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del lontano 1963, in cui sono elencate tutte le attività rientranti nel lavoro stagionale; si tratta di un elenco lungo, ma che non tiene conto dell'evoluzione avvenuta nelle zone montane e di lavori molto interessanti per gli agricoltori soprattutto nei periodi « morti ». Cito l'esempio di coloro che lavorano d'inverno presso gli impianti sciistici, trovando così una possibilità ideale di integrazione del reddito; lo stesso discorso vale per il trasporto del latte e per i lavori effettuati nelle cooperative o nei consorzi. Si tratta di molte attività che, in fin dei conti, soprattutto per i piccoli agricoltori, costituiscono un'ulteriore fonte di introiti.

Mentre fino a poco tempo fa, in base ad un'interpretazione estensiva, si facevano rientrare tutte le attività che ho elencato, due mesi fa l'INPS ha emanato una circolare con cui è stato ristretto il campo di applicazione della normativa alle sole attività previste nell'elenco redatto nel 1963.

Se non riusciremo a provvedere tempestivamente, già quest'inverno le zone interessate risentiranno negativamente della situazione, per cui vorrei conoscere l'orientamento del sottosegretario. Si potrebbe pensare alla presentazione di un emendamento aggiuntivo nel quale prevedere tutte le attività cui facevo riferimento o chiedere al Governo, con un ordine del giorno o una risoluzione, l'integrazione dell'elenco risultante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963. In ogni caso, bisogna intervenire rapidamente; altrimenti, pur interpretando correttamente un articolo che ha dato adito a difficoltà in fase applicativa, non risolviamo l'intera questione.

Vorrei conoscere in proposito la valutazione dei colleghi e in particolar modo del rappresentante del Governo.

GIOVENALE GERBAUDO. Ringrazio il relatore, che mi sembra abbia colto molto bene la portata del provvedimento partendo dall'interpretazione della norma di cui all'articolo 18 della legge n. 97 del 1994.

C'è sempre stata da parte di questa Commissione una notevole attenzione alle problematiche della montagna, a quella particolare situazione di *gap* strutturale che richiede la previsione di condizioni diverse, per consentire un sufficiente grado di competitività all'economia agricola e rurale di quelle zone.

In questo senso la legge n. 97 ha individuato una serie di correttivi e di accorgimenti: uno di questi è la semplificazione degli istituti normativi. Il Senato ha già affrontato in maniera adeguata i problemi sorti dall'applicazione dell'articolo 18. Condivido il pensiero del relatore quando afferma che il nostro intervento deve essere interpretativo e non modificativo, perché altrimenti i rapporti di lavoro instaurati sulla base di una configurazione più ampia di quella restrittiva fatta propria dall'INPS risulterebbero illegittimi rispetto al passato. L'intervento interpretativo sta invece a significare che tutti i rapporti sorti sulla base di quell'interpretazione estensiva sono legittimi.

Condivido anche l'opportunità di presentare un ordine del giorno affinché la tipologia delle prestazioni stagionali prese in considerazione nell'applicazione della legge non rinvii ad un'interpretazione anacronistica legata ad una burocratica codificazione del passato. Non credo sia invece opportuno modificare il testo approvato dal Senato, anche per ragioni di celerità.

Dovremo infine muovere un rilievo alla pubblica amministrazione che, nel breve

arco di applicazione di questa legge, ha fatto resistenza rispetto all'applicazione nelle zone montane delle agevolazioni previste in essa; penso al mantenimento dei servizi pubblici essenziali (le scuole dell'obbligo, gli uffici postali e via dicendo), alla vicenda del decreto Tremonti (che prevedeva la soppressione dell'articolo 16, sul concordato preventivo per gli esercizi commerciali), ai problemi nati in seguito all'applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 18.

Quando si parla di semplificazione si affronta una questione che la pubblica amministrazione – quasi una sorta di tabù – stenta a recepire. È questa a mio giudizio l'occasione buona per ribadire la necessità di fare eccezione alla regola in presenza di una situazione particolare. Credo che questo punto vada ribadito prima della votazione finale attraverso un adeguato richiamo.

Annuncio comunque il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

FLAVIO CASELLI. Desidero semplicemente ribadire, richiamando quanto detto dal relatore e quanto argomentato dal collega Gerbaudo, l'opportunità di dare corso a quest'interpretazione, in vero non troppo tempestiva, dell'articolo 18 della legge n. 97 del 1994. Annuncio dunque il mio voto favorevole al provvedimento.

CARMINE NARDONE. Il gruppo progressisti-federativo si associa alle considerazioni svolte dal relatore e alle argomentazioni del collega Gerbaudo, annunciando il voto favorevole ad un provvedimento che dà soluzione a problemi di grande importanza per le zone montane.

Vorrei sottolineare che la possibilità di avere figure al di fuori delle leggi sul collocamento in particolari condizioni e di accedere ad alcune attività in modo diverso è un principio che andrebbe studiato più a fondo, anche per situazioni di carattere generale dell'agricoltura italiana (penso ad alcune particolari produzioni, come quella dell'uva). Dovrebbe trattarsi di un'innovazione delle regole del mercato del lavoro; spero che quanto prima sia possibile affrontare con il Governo anche tale aspetto, non in questa sede ma nel quadro più generale della discussione sulla previdenza agricola e della definizione di oneri sociali compatibili con lo stato attuale dell'agricoltura italiana.

In conclusione, voteremo a favore della proposta di legge, anche se non riteniamo che sia l'unico provvedimento indispensabile per la montagna; sono molte le questioni ancora da affrontare, e speriamo di farlo al più presto.

UBER ANGHINONI. Credo che la discussione della proposta di legge al nostro esame debba insegnare qualcosa anche a noi, magari a scrivere le normative più chiaramente in modo da evitare l'imbuto, in cui spesso ci si imbatte, di dover dare un'interpretazione restrittiva o più estensiva. È questo il tipico esempio di una lettura restrittiva che ha portato ad una situazione estremamente diversa rispetto a quella che era – o che comunque noi abbiamo inteso fosse – lo spirito del legislatore. Siamo pertanto favorevoli al provvedimento, dai contenuti ampiamente condivisibili, che dà una risposta necessaria per avvicinare l'intendimento del legislatore a quello che avviene nella realtà.

Come è stato ben evidenziato dal relatore, la chiave del provvedimento è costituita dalla possibilità di risiedere in comuni diversi; le assunzioni a tempo parziale senza gli oneri previdenziali previsti appunto dall'articolo 18 si riferiscono, a nostro parere, non ai coltivatori diretti residenti solo in quei comuni ma a quelli residenti nei comuni montani. Il concetto è quello del bacino di territorio con caratteristiche simili, nel senso di aree che presentano le medesime problematiche e che vengano annoverate negli stessi capitoli di intesa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Poiché il relatore rinunzia alla replica, ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

VITO BIANCO, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Ringrazio innanzitutto i deputati intervenuti nella discussione. Per quanto riguarda il testo, di cui riteniamo opportuna l'approvazione, rinviamo al parere favorevole già espresso dal Governo in prima lettura al Senato.

Quanto alla richiesta formulata dal relatore, mi riservo di approfondire la questione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche alla luce dell'eventuale ordine del giorno o di altro strumento che riterrete di proporre nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 29 settembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO